



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 9 DEL 18/05/2020

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - CULTURA

OGGETTO: NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
SANITARIA COVID-19. AGGIORNAMENTO

Il sindaco

Francesco Morosini



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel DPCM 08 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Richiamato il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 che tra le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, all'art. 1 comma 2 dispone testualmente: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Richiamato, altresì, il Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 21/03/2020, n. 514, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19";

Vista, altresì, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Preso atto dell'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22/03/2020;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Richiamato, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/03/2020 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, all'art. 1, comma 2, lett U) prevede la possibilità di adottare le seguenti misure "limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le*



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'01/04/2020 che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 13.04.2020;

Visto, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 03.05.2020;

Richiamata l'ordinanza di Regione Lombardia n. 528 dell'11.04.2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19";

Vista l'ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24.04.2020 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19'" valida sino al 3 Maggio 2020 salvo proroga;

Visto, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 "Nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 17.05.2020;

Richiamata l'ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30.04.2020 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" valida sino al 17 Maggio 2020 salvo proroga;

Richiamata, altresì, l'ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" che va ad assorbire l'ordinanza n. 537 del 30.04.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 "Nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 14.06.2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" valida sino al 31.05.2020 salvo proroga;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il perdurare della fase di attenzione circa il mantenimento di tutte le necessarie misure operative e gestionali atte a prevenire una ripresa dell'epidemia ed un nuovo incremento dei casi a livello locale, regionale e su tutto il territorio nazionale;

Viste le precedenti Ordinanze Sindacali:

- N. 1 del 24/02/2020 recante "Misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 "Coronavirus";
- N. 2 del 02/03/2020 recante "Aggiornamento ordinanza misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 "Coronavirus";
- N. 3 dell'11/03/2020 recante "Disciplina dell'accesso agli Uffici Comunali";
- N. 4 dell'11/03/2020 recante "Chiusura Parchi";
- N. 5 del 26/03/2020 recante "Modello organizzativo temporaneo";
- N. 6 del 02/04/2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria COVID 19";



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

- N. 7 del 16/04/2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria COVID 19. Aggiornamento"
- N. 8 del 04.05.2020 recante "Nuove misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19";

I cui contenuti si richiamano e confermano fatto salvo quanto disposto in deroga dalla presente ordinanza.

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e tutela della Salute Pubblica :

1. Di riaprire al pubblico i Parchi attrezzati perimetrati e le Aree gioco non confinate (con particolare riferimento al Parchetto Ferrari a Modignano, Area Verde P.zza G.B. Shaw in Villavesco, Parco Villa di Via IV Novembre e Parco Collodi di Via Primo Maggio), nelle sole giornate del Sabato e della Domenica, con l'osservanza delle seguenti fasce orarie di apertura :

- Mattino : dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ;
- Pomeriggio : dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ;

L'accesso al pubblico ai parchi è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche unitamente ai familiari o altre persone deputate alla loro cura al fine di svolgere l'attività ludico – ricreativa all'aperto. In particolare è consentito svolgere l'attività sportiva o l'attività motoria all'aperto anche presso tali aree nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 2 mt per l'attività sportiva e di almeno 1 mt per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone con autosufficienti ;

I parchi e le aree sopra richiamati/e, verranno monitorati per il tramite della figura del "Covid Manager Locale" - individuato nella P.O. reggente del Comando Polizia Locale ed in subordine nelle figure del Volontariato di Protezione Civile e del Volontariato Civico Comunale - per il controllo ed il coordinamento delle attività nel rispetto della normativa vigente (verifica della temperatura corporea in ingresso, dei flussi in entrata ed in uscita e per il monitoraggio dello stato di assembramento all'interno delle aree in oggetto) ;

Si specifica che l'utilizzo particolare delle attrezzature e dei giochi pubblici installati in dette aree rimarrà in ogni caso subordinato all'effettiva sanificazione – igienizzazione preventiva delle medesime installazioni nelle giornate di Venerdì 22 e Venerdì 29 Maggio p.v. (da effettuarsi salvo maltempo) a cura di personale qualificato ed abilitato per tale attività ;

2. L'apertura del Mercato scoperto settimanale del Mercoledì mattina dalle ore 07.30 alle ore 14.00, per Tutti i Settori Merceologici, purché siano osservate e siano fatte osservare le disposizioni generali riportate nell'Allegato n.01 dell'Ordinanza Regionale N.547 del 17.05.2020 e dei p.ti 1, 4, 5, 6, 7, lett. C) e 8 dell'Allegato n.11 del DPCM del 17.05.2020 .

Presso l'area mercatale sarà attivata la funzione del "Covid Manager Locale" – individuata nella figura del Messo Comunale supportata dal Volontariato di Protezione Civile ed al bisogno dalla Polizia Locale - al fine di coordinare sul posto il personale addetto e gli utenti dell'area mercatale, con particolare riferimento al rispetto delle seguenti norme come da Ordinanza Regionale N.547 :

- Contingentamento e vigilanza sugli accessi ;
- Corretto distanziamento interpersonale di 1 mt ;



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

- Separazione percorsi ingresso ed uscita ;
- Utilizzo mascherine protezione sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti ;
- Informazione alla popolazione e posizionamento cartelli comportamentali ;
- Perimetrazione area mercatale con assicurazione degli accessi scaglionati ;
- Mantenimento della distanza minima fra i banchi di almeno 1 mt ;
- Sospensione della vendita dei “ beni usati “ ;

In generale per la gestione dell'area mercatale, si fa riferimento al Regolamento vigente (emissione 2007) già nuovamente condiviso per competenza con le Funzioni Comunali ed Unione Nord Lodigiano ;

3. Per quanto attiene le Scuole, i Servizi per l'Infanzia, i Centri Ricreativi Estivi, il Teatro Nebiolo e la Biblioteca Comunale si convalida la sospensione delle attività e la chiusura delle strutture secondo quanto previsto e reiterato con DPCM del 17 Maggio 2020 e la presente Ordinanza (l'erogazione del Servizio Bibliotecario dal 18 al 31 Maggio 2020 avverrà secondo le modalità di prestito e restituzione che varranno diffuse tramite specifico Avviso Pubblico a seguito emissione della presente Ordinanza) ; presso i Centri Sportivi Comunali verranno osservate le seguenti disposizioni :
 - Il Gioco Tennis potrà essere praticato solo presso il campo scoperto e fino ad un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori ;
 - Non sono consentite le attività presso la Palestra Salvo d'Acquisto e presso la Palestrina del Centro Civico Mascherpa ;
 - Il Gestore del comparto Salvo d'Acquisto dovrà far osservare il divieto d'uso di docce, spogliatoi e tutti gli ambiti di assembramento fatto salvo per quanto riguarda gli spazi di transito ed i servizi igienici (dovrà essere anche assicurata una costante e periodica igienizzazione degli ambienti al chiuso con particolare riferimento ai servizi igienici) ;
 - Il Gestore del comparto Salvo d'Acquisto dovrà assicurare il contingentamento degli ingressi, il distanziamento con il rispetto delle distanze di sicurezza (1 mt a riposo e 2 mt almeno durante l'attività sportiva) e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature (privilegiare la prenotazione online o telefonica degli spazi, corretta turnazione, corretta gestione degli accessi e dei percorsi degli utenti) ;
 - Il comparto del Campo Sportivo Restelli rimane chiuso fino a nuove determinazioni ;
4. I contravventori alle prescrizioni contenute al presente provvedimento saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 250,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Lodi;
- alla Provincia di Lodi;
- alla Questura di Lodi;
- all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune;
- al Comando dei Carabinieri;
- al Comando di Polizia Locale;



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

La pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Tavazzano con Villavesco.

Le misure del presente atto sono efficaci dal 18.05.2020 e fino al 31.05.2020 compreso fatte salve eventuali revoche o proroghe .

Tavazzano con Villavesco, 18.05.2020.
Prot. n° 5306 (9.4/1)

Il Sindaco
Francesco Morosini

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.